

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DA CHI E' DOVUTA:

L'imposta, che grava sui terreni agricoli, sui fabbricati e sulle aree fabbricabili, è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, di uso o di abitazione, del superficiario, dell'enfiteuta, del locatario finanziario, per l'anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto.

DICHIARAZIONE I.C.I.:

E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.

Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale, essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva.

Il contribuente ha l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione ai fini dell'ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche, **non oltre il 30 giugno** dell'anno successivo all'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello ministeriale in commercio.

L'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.), È APPLICATA IN QUESTO COMUNE NELLA MISURA UNICA DEL 6,5 PER MILLE.

E' esclusa dall'I.C.I. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per una pertinenza della stessa (C/6 o C/2), ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 – A8 ed A9 per le quali continua ad applicarsi una detrazione di imposta di € 103,30, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 07.05.2009 sono stati determinati per il triennio 2009/2011 i seguenti valori per il calcolo dell'ICI per le seguenti aree:

- aree edificabili € 25,00 al mq.
- aree artigianali/industriali € 15,00 al mq.

TERRENI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL'I.C.I.

CATASTO TERRENI MASINO: Fogli dall'1 al 13;

CATASTO TERRENI CARAVINO: Fogli dal 6 all'11 – 14 – 15 – 18 – 19 – 22 - 23 – 27 – 28 - 32 – 33.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA - ISTRUZIONI:

Ai sensi dell'art. 37, comma 13, della legge n. 248/2006, l'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate, arrotondando l'importo complessivo all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo:

- la 1^a rata dal 1° al 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- la 2^a rata dal 1° al 16 dicembre, pari al saldo dell'ici dovuta per l'intero anno ed è comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla 1^a rata.

E' consentito il versamento in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.

COME PAGARE:

- Presso gli uffici postali mediante versamento sul **C.C.P. n. 30823108** intestato a: **"COMUNE DI CARAVINO - SERVIZIO DI TESORERIA"** utilizzando i bollettini disponibili presso l'Ufficio Tributi, conformi al modello indicato dal Ministero delle Finanze.
 - Utilizzando il Modello F24 con la possibilità di compensare il debito I.C.I. con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
- Il contribuente, inoltre può effettuare il versamento anche direttamente presso la tesoreria comunale Banca del Canavese Credito Cooperativo di Vische e del Verbano Cusio Ossola utilizzando il bollettino di C.C.P.

L'imposta non e' dovuta per importi inferiori a €.3,00.

Al fine di ridurre le spese per modulistica non utilizzata e di spedizione, a decorrere dal corrente anno questa Amministrazione ha deciso di non inviare più al domicilio del contribuente il C.C.P. in bianco.

RAVVEDIMENTO:

I ritardatari possono pagare l'ICI entro 30 giorni dalla scadenza, con l'applicazione della sanzione del **3,00%** dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 1,50% annuo, maggiorato del 3%, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.

Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell'imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso si paga la sanzione del **3,75%** dell'imposta stessa, oltre agli interessi legali del 1,50% annuo, maggiorato del 3%, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.

L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare. Il pagamento si esegue con il normale bollettino postale avendo cura di barrare la casella **"Ravvedimento"** e comunicando all'Ufficio Tributi (tramite apposito modello a disposizione dei contribuenti) gli estremi del versamento.

I CONTRIBUENTI CHE DESIDERANO FARSI COMPILEARE IL C.C.P. POSSONO RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TRIBUTI AL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO ALL'I.C.I.

Nei giorni:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Martedì – Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

Responsabile FLECCHIA Bruna

Telefono 0125 778107

Fax 0125 778159

e-mail finanziario@comune.caravino.to.it